



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
- VISTI** la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 11, ai sensi del quale possono essere promossi progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento;
- VISTO** l'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, relativo alla quota di flessibilità del curriculum riservata alle istituzioni scolastiche;
- VISTA** la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, secondo cui sono amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
- VISTO** il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
- VISTO** il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53» e, in particolare, il Capo III, avente ad oggetto «I percorsi di istruzione e formazione professionale»;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”;
- VISTO** il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l’articolo 52, che prevede misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli istituti tecnici superiori;
- VISTA** la legge del 13 luglio 2015, n. 107, di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- VISTO** il decreto interministeriale 23 dicembre 2021, n. 358, avente ad oggetto «la definizione dei criteri e delle modalità per l’organizzazione e il funzionamento della rete nazionale delle scuole professionali, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61»;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO** che con il «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza» (di seguito, anche «PNRR»), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021, sono stati previsti una serie di obiettivi di rafforzamento dell’offerta dei servizi di istruzione in tutto il ciclo formativo, nonché dei sistemi di ricerca di base e applicata e di consolidamento di nuovi strumenti di trasferimento tecnologico (Missione n. 4);
- VISTO** in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR «Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università» – Riforma 1.1 «Riforma degli Istituti tecnici e professionali»;
- VISTA** la Legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore», con la quale è stato istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, al fine di promuovere l’occupazione giovanile e consolidare le condizioni per lo sviluppo di un’economia ad alta intensità di conoscenza, partendo dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e potenziamento del sistema di istruzione e ricerca;
- VISTO** in particolare, l’articolo 10, comma 1, della suddetta Legge 99/2022, ai sensi del quale è stato istituito, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Comitato nazionale ITS Academy per l’istruzione tecnologica superiore;
- VISTO** il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175;
- VISTO** il decreto ministeriale 17 maggio 2023, n. 87, recante «Disposizioni in merito alla costituzione e al funzionamento del Comitato Nazionale ITS Academy, nonché definizione dei criteri e modalità di partecipazione dei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome»;
- VISTO** il Decreto ministeriale del 7 dicembre 2023 n. 240 concernente il “Progetto nazionale di sperimentazione relativo all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale”;

- VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 7 dicembre 2023 n. 2608, recante l'avviso pubblico finalizzato a promuovere il "Piano nazionale di sperimentazione per l'istituzione di una filiera formativa integrata nell'ambito tecnologico-professionale" e la circolare prot. n. 5299 del 28 dicembre 2023;
- VISTA** la Nota DGOSVI del 12 dicembre 2023 prot. n. 40055 recante "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2024/2025";
- VISTO** il decreto della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del 19 gennaio 2024 n. 92 di autorizzazione ad attivare classi prime relative ai progetti di sperimentazione di percorsi quadriennali connessi all'istituzione della filiera tecnologico-professionale;
- TENUTO CONTO** che tra le misure di attuazione del PNRR di cui alla Sezione III, Capo III del suddetto Decreto-Legge 144/2022, l'articolo 28 prevede che:
- a) «Nell'ambito dell'attuazione della Misura 4, Componente 1, del PNRR «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università - Riforma 1.1 - Riforma degli Istituti tecnici e professionali», al fine di rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, di ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze e di supportare il sistema nazionale della formazione nella progettazione dell'offerta formativa territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento nei curricula degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste, è istituito presso il Ministero dell'istruzione l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale che svolge funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore» (comma 1);
 - b) «Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. Il medesimo decreto definisce l'articolazione, su base regionale, presso gli uffici scolastici regionali di analoghi osservatori locali, le forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni» (comma 5);
- VISTO** il decreto ministeriale del 1° dicembre 2023, n. 232, concernente le Modalità di funzionamento dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
- CONSIDERATA** la necessità di rendere strutturale il confronto e il raccordo con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, a livello nazionale e territoriale, con la creazione di una "filiera integrata" che raccordi, in un piano strategico comune, tutti i soggetti che erogano formazione di tipo professionalizzante, compreso le istituzioni formative accreditate dalle Regioni ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia i contesti produttivi e i diversi stakeholder;

Tenuto conto delle premesse di cui sopra, costituenti parte integrante e sostanziale del presente Atto,

DECRETA

Articolo 1

(Composizione dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio è composto da nove esperti dell'istruzione tecnica e professionale, e comunque del sistema nazionale di istruzione e formazione.
2. I componenti dell'Osservatorio, nominati con decreto del Direttore Generale dell'USR per la Campania, sono così individuati:

PRESIDENTE	Ettore Acerra	Direttore Generale U.S.R. per la Campania
COMPONENTE	Anna Maria Di Nocera	Dirigente Ufficio III USR Campania
COMPONENTE	Domenica Addeo	Dirigente Ufficio IV USR Campania
COMPONENTE	Barbara Barbieri	Dirigente Tecnico - USR Campania
COMPONENTE	Anna De Paola	Dirigente scolastica comandata presso USR Campania
COMPONENTE	Angela Orabona	Docente comandata presso USR Campania
SEGRETARIA	Fabiana Sergiacomo	Funzionaria amministrativa presso l'ufficio III USR per la Campania

3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale comunica prontamente, per il tramite del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, al Presidente dell'Osservatorio nazionale l'avvenuta costituzione dell'Osservatorio locale e le eventuali modifiche alla sua composizione.
4. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale trasmette al Presidente dell'Osservatorio nazionale una relazione circa l'attività svolta dall'Osservatorio nell'annualità precedente, al fine di consentire la predisposizione della relazione di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale del 1° dicembre 2023 n. 232
5. I componenti dell'Osservatorio locale durano in carica un anno e possono essere rinnovati una sola volta.
6. I componenti dell'Osservatorio sono sostituiti in caso di dimissioni, decesso o revoca.
7. L'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario all'Osservatorio locale non dà diritto ad esonero totale o parziale dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione. I componenti nominati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza originaria del mandato dei componenti sostituiti.

Articolo 2

(Finalità dell'Osservatorio locale per l'istruzione tecnica e professionale)

1. L'Osservatorio locale per l'istruzione tecnica e professionale istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale del 1° dicembre 2023 n. 232, si propone di perseguire le seguenti finalità:
 - a) condivide e scambia dati e informazioni con l'Osservatorio nazionale sulle attività relative al sistema dell'istruzione tecnica e professionale;
 - b) analizza l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio, anche mediante attività di monitoraggio e valutazione

Articolo 3

(Funzioni e compiti dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio svolge funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore dell'istruzione tecnica e professionale e, in particolare, compie le seguenti attività:

- a) propone all'Osservatorio nazionale ogni iniziativa idonea a rafforzare l'efficacia dell'insegnamento ai fini dell'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l'utilizzo di spazi di flessibilità ordinamentale e dell'area territoriale del curricolo;
- b) svolge attività di supporto per la progettazione e l'attuazione di misure riguardanti l'offerta formativa territoriale, nell'ottica del consolidamento dei curricoli degli istituti tecnici e dei percorsi professionali;
- c) promuove lo scambio di esperienze e di informazioni con le altre amministrazioni centrali e locali interessate, gli organismi di ricerca e i portatori di interessi;

Articolo 4

(Il Presidente)

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute dell'Osservatorio locale;
- b) coordina le attività dell'Osservatorio locale e stabilisce le relative tempistiche per l'attuazione degli indirizzi strategici delineati dall'Osservatorio nazionale;
- c) interloquisce con i portatori di interessi, gli organismi di ricerca e gli enti e le istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni, individuando possibili modalità di raccordo ai fini della massima efficienza delle attività dell'Osservatorio locale;
- d) riferisce all'Osservatorio nazionale, per il tramite del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, in merito all'andamento dell'Osservatorio locale e agli eventuali eventi o circostanze dai quali possano derivare criticità.

Articolo 5

(Funzionamento dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio locale si riunisce almeno due volte l'anno, in tutti i casi in cui risulti necessario o su espressa richiesta del Presidente.
2. Le riunioni dell'Osservatorio locale sono convocate dal Presidente con un preavviso di almeno sette giorni, fatti salvi i casi di urgenza.
3. L'Osservatorio è convocato mediante apposita comunicazione trasmessa mediante posta elettronica, che dovrà indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.
4. Unitamente alla comunicazione di convocazione, il Presidente invia ai componenti anche l'eventuale documentazione di supporto, ai fini di un'adeguata conoscenza e valutazione degli argomenti oggetto della riunione. Ove il Presidente dovesse ritenerlo opportuno in relazione al contenuto dell'argomento trattato, la documentazione di supporto potrà essere fornita anche direttamente in riunione.
5. Le riunioni dell'Osservatorio sono presiedute dal Presidente o da un suo delegato e possono svolgersi in audio-conferenza o in audio-videoconferenza, purché risulti garantita la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, sugli argomenti oggetto di riunione.
6. Le riunioni dell'Osservatorio sono validamente costituite ai fini deliberativi, se risulta presente almeno la metà dei componenti. L'Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti.

7. Il contenuto di ciascuna riunione è oggetto di apposita verbalizzazione.
8. I verbali delle riunioni dell'Osservatorio sono approvati da tutti i componenti presenti nella relativa seduta.

Articolo 6

(Relazione sull'attività dell'Osservatorio locale)

1. Il Presidente trasmette al Presidente dell'Osservatorio nazionale una relazione circa l'attività svolta dall'Osservatorio nell'annualità di attività

Articolo 7

(Clausola finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni del presente Decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio locale non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.

IL DIRETTORE GENERALE

Ettore Acerra